



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 luglio 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere del Comune di Castello di Godego (TV) in data 19 giugno 2025, acquisita al protocollo della Corte dei conti n. 4416 del 25 giugno

2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO

Con l'istanza di parere in epigrafe, l'Amministrazione comunale di Castello di Godego (TV) chiede se:

1) sia legittimata a richiedere interessi legali sulle somme dovute dai contribuenti a titolo di aggiornamento ISTAT del contributo sul costo di costruzione, mai richieste a causa di un errore dell'Ente, effettivamente dovute e solo ora quantificate e notificate ai contribuenti;

2), in caso affermativo, da quale momento tali interessi siano eventualmente computabili.

Al riguardo, il Sindaco chiarisce che, a seguito di un'attività di revisione amministrativa, l'Amministrazione comunale ha accertato che, per effetto di un errore interno, in occasione del rilascio di titoli abilitativi edilizi negli anni 2015/2020, non è stato richiesto ai contribuenti l'esatto importo dovuto per aggiornamento Istat del contributo sul costo di costruzione. Le somme risultano ancora esigibili e l'Ente sta procedendo alla loro quantificazione e al recupero in sede di autotutela.

Il dubbio interpretativo riguarderebbe la possibilità di richiedere anche gli interessi legali sulle somme da versare, trattandosi di un'omissione non imputabile ai contribuenti.

DIRITTO

L'Amministrazione comunale sopra citata intende acquisire lumi sulla propria legittimazione a richiedere gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di aggiornamento ISTAT del contributo sul costo di costruzione, mai richieste per errore dell'Ente, effettivamente dovute e solo ora quantificate e notificate ai contribuenti. In caso affermativo, l'amministrazione chiede da quale momento tali interessi siano eventualmente computabili.

La Sezione deve darsi carico di affrontare preliminarmente i presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità dell'epigrafata richiesta di parere.

In proposito, la Corte dei conti ha stabilito che, ai fini dell'ammissibilità soggettiva, la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta, quali Regione, Città Metropolitana, Provincia, Comune (sui profili di necessaria identità funzionale tra sindaco e sostituto si veda, da ultimo, Corte dei conti, Sezione delle

autonomie, 1° giugno 2020, n. 11/SEZAUT/QMIG).

Parimenti, secondo la Corte, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, debbono, contestualmente, sussistere le seguenti condizioni:

1) il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un *"ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). Alla materia della *"contabilità pubblica"* ineriscono le questioni ascritte alla fase ascendente del procedimento, ossia a quella propriamente contabile (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 *cit.*), attinenti all'impiego delle risorse ed alla connessa allocazione delle medesime nel bilancio dell'ente;

2) *"la funzione consultiva deve svolgersi in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (Sezioni riunite, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54). In tal senso, *"nell'ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione della spesa pubblica, rientrano certamente le questioni attinenti l'interpretazione ed applicazione di norme (...) che impongono il divieto di effettuare spese in capo alle pubbliche amministrazioni, per ragioni di contenimento e riduzione della spesa pubblica complessiva"* (Sez. controllo Veneto, deliberazione n. 345/2014/PAR; in tal senso, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. controllo Veneto, deliberazione 52/2023/PAR; Sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 70/2017/PAR);

3) il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero, determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un'attività amministrativa *in fieri*, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione Lombardia n. 78/2015; Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015);

4) sono inammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvencono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 3/2014), quanto istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa;

5) l'ausilio consultivo deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere: non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

Peraltro, lo scrutinio della questione deve prescindere da ogni congiunzione con particolari e specifiche circostanze di fatto che vulnerino quei profili di astrattezza e generalità, necessari a connotare la funzione consultiva nei termini suddetti. Infatti, l'apporto consultivo della Corte dei conti va riferito alla questione sottoposta al vaglio in termini di mera acquisizione della sola *regula iuris* (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. controllo Umbria, deliberazione n. 42/2018/PAR; Sez. controllo Toscana, deliberazione n. 341/2019/PAR; Sez. controllo Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR). In altre parole, detto apporto deve prescindere da valutazioni su atti, casi specifici o snodi fattuali che determinerebbero un'ingerenza della Corte stessa nella concreta attività dell'ente, convertendo indebitamente la funzione esercitata, di per sé neutrale e indipendente, in un'impropria cogestione del procedimento, quale espressione della diversa funzione di amministrazione attiva (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. controllo Liguria, deliberazioni n. 31/2019/PAR e n. 14/2020/PAR; Sez. controllo Lombardia, deliberazioni n. 305/2018/PAR; n. 411/2019/PAR e n. 370/2019/PAR; Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 155/2018/PAR). Nondimeno, l'osservanza dei richiamati limiti della funzione consultiva è imposta anche dalle implicazioni rivenienti dagli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ossia il Codice di giustizia contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 168/2019/PAR).

Tanto premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere epigrafata è ammissibile, perché promana dal Sindaco del Comune di Castello di Godego, sebbene non tramite il Consiglio delle autonomie locali. In proposito, la Sezione, confermando il proprio orientamento (cfr. deliberazione n. 52/2020/PAR), ritiene egualmente ammissibile la richiesta, valorizzando l'adempimento sostanziale della trasmissione da parte dell'organo di vertice dell'Amministrazione comunale, atteso che la formula dell'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 ("*possono essere formulate, di norma, dal Consiglio delle autonomie locali, se istituito*") non prevede una condizione rigida e imprescindibile di ricevibilità dell'istanza dal Consiglio medesimo.

Sotto il profilo oggettivo, invece, alla luce delle considerazioni che precedono, la richiesta di parere è da ritenere inammissibile, innanzi tutto, per la specificità del quesito. Infatti, la richiesta di parere, pur originando da un'esigenza gestionale dell'Ente, deve rimanere circoscritta al piano generale ed astratto dell'interpretazione di una disposizione normativa, dal significato controverso, attinente alla materia contabile, essendo viceversa preclusa l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri, che determinerebbero "*l'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali dell'ente territoriale*" (cfr. SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 54/2010 cit.).

L'inammissibilità oggettiva consegue, inoltre, sia alla possibile correlazione della mancata entrata (nella specie, gli interessi legali) ad astratti profili di

responsabilità erariale (artt. 51 ss., d.lgs. n. 174/2016), sia alla evenienza di contenziosi in sede civilistica (ved., in generale, artt. 1224 e 1227, comma 2, c.c.). In altri termini, la questione della debenza degli interessi legali non richiesti e la relativa decorrenza, su cui si è pronunciata in ambiti più generali la giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 649/2013; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 18 luglio 2011, n. 3889; Cons. St., sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5413), attengono, in via principale e dirimente, a plessi giurisdizionali diversi dalla presente funzione di controllo, nello specifico consultiva (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 3/SEZAUT/2014/QMIG).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara inammissibile il parere in epigrafe nei termini di cui in parte motiva.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Signor Sindaco del Comune di Castello di Godego (TV), quanto al competente Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.

Il Magistrato Relatore

Giovanni DALLA PRIA

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 1 agosto 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente